

**STATUTO DELLA "FONDAZIONE DELL'ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E
DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI CATANIA"**

ART. 1

DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

È costituita, ai sensi degli articoli 12 e seguenti del Codice Civile, la "Fondazione dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Catania", d'ora in poi indicata come "Fondazione".

La Fondazione ha sede legale in Catania, in Viale Ruggero di Lauria n. 81, presso l'Ordine dei Medici Chirurghi della Provincia di Catania, d'ora in poi indicato come "Ordine", e potrà istituire sedi operative anche in altri luoghi che saranno stabiliti dal Consiglio Direttivo della Fondazione.

La Fondazione opera:

- prioritariamente nell'ambito del territorio di pertinenza dell'Ordine;
- secondariamente nell'ambito regionale della Sicilia e, in cooperazione con altri istituti analoghi, sull'intero territorio dell'Unione Europea.

La durata della fondazione è a tempo indeterminato.

ART. 2

SCOPI ISTITUZIONALI

La Fondazione non ha scopo di lucro ed è apartitica ed apolitica.

Essa ha come finalità la valorizzazione e la tutela delle fi-

gure del Medico Chirurgo e dell'Odontoiatra, il loro costante aggiornamento scientifico, culturale e tecnico; la promozione e l'attuazione di ogni iniziativa diretta alla formazione e all'aggiornamento professionale di dette figure, al fine di migliorare la qualità dell'assistenza sanitaria a garanzia del cittadino e dell'intera collettività.

La Fondazione ha anche lo scopo di erogare i servizi di cui dispone al Medico Chirurgo e all'Odontoiatra iscritti all'Ordine sia durante che al termine dell'attività professionale e, se compatibile, alle loro famiglie.

A tal fine potrà:

- istituire corsi e scuole di preparazione e perfezionamento della professione, anche avvalendosi di consulenti esterni;
- istituire corsi di preparazione per le prove di ammissione ai corsi di Laurea ad accesso programmato;
- istituire corsi di formazione e aggiornamento per professionisti, anche avvalendosi di docenti ed esperti esterni;
- promuovere e realizzare iniziative editoriali, in formati cartacei, elettronici, audiovisivi e multimediali, (riservandosi i diritti di copyright), tra le quali pubblicare volumi, ricerche, notiziari e periodici culturali e di varia informazione tecnica, con l'esclusione di giornali quotidiani;
- sostenere l'attività dell'Ordine e di enti pubblici e privati che agiscono nel campo degli studi finalizzati al mi-

glioramento della salute pubblica mediante il sostegno, la diffusione ed il rilievo dell'attività da essi svolta, dei programmi scientifici documentati che tali enti si propongono di perseguire, con il finanziamento della Fondazione;

- promuovere e finanziare convegni e riunioni, nonché seminari di studio nei settori di competenza;

- promuovere e finanziare la costituzione, conservazione ed ampliamento di banche dati relative a materie tecnico-scientifiche di interesse per i Medici Chirurghi e gli Odontoiatri, consultabili sia localmente che a mezzo reti nazionali ed internazionali con sistemi di accesso elettronici, incluso Internet e reti ad esso assimilate;

- promuovere e finanziare le relazioni culturali e scientifiche nei settori di competenza con Dipartimenti ed Istituti Universitari nazionali ed internazionali;

- provvedere alla tutela, alla conservazione ed eventuale distribuzione e pubblicazione dei lavori di ricerca e del materiale tecnico-scientifico dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di particolare interesse per la categoria e per gli istituti di ricerca universitaria e di altri enti pubblici e privati;

- organizzare attività culturali, scientifiche e tecniche in collaborazione con associazioni di categoria e/o enti e/o società e/o aziende private, sia nazionali che internazionali, per la crescita culturale e professionale dei Medici chirurghi

e degli Odontoiatri;

- organizzare e sostenere le attività culturali e le iniziative di promozione della professione attuate dalle associazioni e dai sindacati di categoria operanti nel territorio della Provincia di Catania;

- istituire, promuovere, sovvenzionare borse di studio e di ricerca scientifica nelle materie tecnico-scientifiche. Tali borse di studio saranno rese note attraverso un bando a cui si attribuirà adeguata pubblicità. Il Consiglio di Amministrazione predisporrà un apposito regolamento che, rispettando i principi sanciti dallo Statuto, precisi ulteriormente le modalità e le condizioni di partecipazione ai concorsi, nonché i criteri e le modalità di giudizio. Il Consiglio di Amministrazione assegnerà le borse di studio con deliberazione insindacabile adottata con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti nella seduta;

- organizzare, promuovere, sovvenzionare "stages" presso società, imprese e/o enti sia nazionali che internazionali, allo scopo di migliorare la preparazione professionale degli stessi;

- istituire, promuovere, sovvenzionare colonie estive, colonie invernali, centri sportivi, pensionati per i Medici Chirurghi e gli Odontoiatri e loro familiari;

- promuovere a favore della categoria di riferimento attività di consulenza legale, contabile, fiscale e lavoristica,

anche attraverso convenzioni con professionisti specializzati nelle specifiche materie;

- promuovere convenzioni nei settori che investono la vita familiare, sociale, culturale, professionale e del tempo libero;

- promuovere, al fine di concorrere ad assicurare al medico un livello adeguato di tutela pensionistica, l'attività di previdenza complementare di cui al D. Lgs. 5 dicembre 2005 n. 252.

ART. 3

ATTIVITÀ STRUMENTALI

Per il perseguimento dei propri fini istituzionali, la Fondazione potrà:

- intraprendere o esercitare ogni altra attività, anche economica o imprenditoriale anche di prestazioni di servizi, anche a titolo oneroso, che, direttamente od indirettamente, il Consiglio di Amministrazione riterrà utile per il raggiungimento dei fini istituzionali;

- realizzare od acquistare strutture destinate allo svolgimento di attività economico-produttive e di servizi connessi ai propri fini istituzionali,

- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, a titolo esemplificativo, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà od in diritto di superficie, di

immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque in possesso;

- stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di attività connesse ai propri fini istituzionali;

- partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento dei propri fini istituzionali;

- concorrere alla costituzione degli organismi anzidetti ed alla costituzione di altri soggetti giuridici il cui scopo sia direttamente o indirettamente connesso agli scopi istituzionali della fondazione.

ART. 4

SOGGETTI ED ORGANI DELLA FONDAZIONE

I soggetti della Fondazione sono:

- l'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Catania;

- gli Aderenti.

Gli Organi della Fondazione sono:

- il Consiglio Direttivo della Fondazione;

- il Presidente;

- il Consiglio di Amministrazione;

- il Collegio dei Revisori dei Conti;

- il Comitato Scientifico;

- il Direttore;

- l'Assemblea degli Aderenti.

In ogni caso i componenti degli organi della Fondazione continuano a esercitare le funzioni di competenza fino all'insediamento dei componenti dei rinnovati organi.

ART. 5

L'ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI CATANIA

La Fondazione è costituita dall'"Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Catania" che ne è di diritto socio fondatore.

ART. 6

ADERENTI

Possono ottenere la qualifica di "aderenti" i sostenitori della Fondazione, le persone fisiche e giuridiche e gli enti, pubblici e privati che, condividendo le finalità della Fondazione, vogliano partecipare ai progetti ed alle iniziative poste in essere dalla stessa contribuendo alla realizzazione dei suoi scopi e, previo accoglimento della loro istanza di partecipazione da parte del Consiglio Direttivo della Fondazione, versino contributi, anche sotto forma di prestazioni di lavoro o di servizi, nelle misure e modalità definite periodicamente dal medesimo Consiglio Direttivo della Fondazione.

I criteri per la adesione, l'esclusione ed il recesso dalla Fondazione sono stabiliti dal Consiglio Direttivo della Fondazione attraverso un apposito regolamento o delibera.

ART. 7

PATRIMONIO DELLA FONDAZIONE

Il patrimonio della fondazione è costituito:

- dal fondo di dotazione costituito dai beni conferiti dal fondatore, dalle elargizioni e dai contributi di terzi espressamente destinati ad incrementare il patrimonio della Fondazione;

- da acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti alla Fondazione a titolo di incremento del patrimonio;

- dalle sopravvenienze attive non utilizzate e dalle somme derivanti dagli avanzi attivi di gestione, che con delibera del Consiglio di Amministrazione vengano destinate ad incrementare il patrimonio;

- da introiti quale corrispettivo di iniziative pubblicitarie connesse con l'attività editoriale o da sponsorizzazioni o contribuzione alle manifestazioni culturali e scientifiche o all'erogazione dei servizi della fondazione.

È comunque fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio.

ART. 8

FONDO DI GESTIONE

Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;
- dai contributi di persone fisiche e di persone giuridiche sia pubbliche che private, non destinati ad incrementare il patrimonio;
- da proventi, lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio;
- da rette ed entrate derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni;
- dai contributi elargiti annualmente dall'Ordine sulla base di programmi di attività predisposti dal Consiglio di amministrazione.

È stabilito il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 9

CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA FONDAZIONE

Il Consiglio Direttivo della Fondazione è formato, di diritto, da tutti i componenti del Consiglio Direttivo dell'Ordine e rappresenta l'Organo di indirizzo e decisionale che determina

gli obiettivi, i programmi e le priorità della Fondazione e verifica i risultati conseguiti.

In Particolare:

- approva il Bilancio e il rendiconto della Fondazione;
- approva le modifiche dello Statuto;
- predispone le linee fondamentali dell'attività della Fondazione;
- nomina, in conformità al disposto del successivo articolo dodici, i componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, ne accerta le cause di sospensione, di decadenza, di revoca e di dimissioni provvedendo alle eventuali sostituzioni;
- nomina i Componenti del Comitato Scientifico;
- nomina il Direttore della Fondazione;
- autorizza il Consiglio di Amministrazione a deliberare in ordine all'assunzione e al licenziamento del personale dipendente;
- autorizza il Consiglio di Amministrazione a deliberare in ordine ai rapporti di collaborazione da instaurare per la gestione della Fondazione;
- vigila attraverso procedure di monitoraggio e rendicontazione sull'operato del Consiglio di Amministrazione e sulle attività istituzionali della Fondazione allo scopo di garantire il rispetto dello Statuto e degli indirizzi definiti.

Il Consiglio Direttivo della Fondazione si riunisce almeno due

volte l'anno per l'approvazione del Bilancio preventivo e del Rendiconto della Gestione.

Esso si intende regolarmente costituito con la metà più uno dei componenti in carica e le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

ART. 10

PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

Al fine di assicurare la unitarietà decisionale ed operativa fra l'Ordine e la Fondazione, Il Presidente dell'Albo dei Medici Chirurghi e il Presidente dell'Albo degli Odontoiatri, sono di diritto, Presidente e Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

ART. 11

COMPITI DEL PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Spetta al Presidente:

- convocare e presiedere le sedute del Consiglio di Amministrazione e determinarne l'ordine del giorno;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Ente;

- assumere, nei casi d'urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio di Amministrazione, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell'Istituzione sottoponendo gli stessi alla ratifica del successivo Consiglio di Amministrazione;

- esercitare le funzioni di ordinaria amministrazione, nonché quelle di straordinaria amministrazione che gli venissero delegate dal Consiglio di volta in volta e per singoli affari;

- su proposta del Consiglio di Amministrazione e previa delibera del Consiglio Direttivo della Fondazione, richiedere la qualifica di ONLUS, accreditamenti, qualifiche ed iscrizioni in elenchi previsti dalle vigenti leggi nazionali o regionali, proponendo all'occorrenza di apportare al presente statuto le modifiche che a tal fine fossero richieste o si rendessero necessarie.

In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, ne farà le veci il Vice Presidente che disimpegna anche le funzioni a lui delegate dal Presidente.

Il Presidente ha facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare avvocati e procuratori alle liti.

ART. 12

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La gestione della Fondazione è riservata ad un Consiglio di Amministrazione nominato dal Consiglio Direttivo della Fonda-

zione.

Il consiglio di amministrazione è composto da un minimo di 13 (tredici) ad un massimo di 17 (diciassette) Consiglieri.

Oltre il Presidente dell'Albo dei Medici Chirurghi ed il Presidente dell'Albo degli Odontoiatri, componenti di diritto del Consiglio di Amministrazione, gli ulteriori 11 (undici) consiglieri, utili a raggiungere il numero minimo, sono scelti, in considerazione della loro comprovata professionalità, con le seguenti modalità:

- n. 10 (dieci) tra i soggetti iscritti nell'Albo dei Medici Chirurghi da almeno dieci anni;
- n. 1 (uno) tra i soggetti iscritti nell'Albo degli Odontoiatri, da almeno dieci anni.

Gli ulteriori 4 (quattro) consiglieri, necessari per raggiungere il numero massimo previsto, sono nominati con le seguenti modalità:

- n. 2 (due) tra soggetti indicati dagli ammessi ad aderire alla Fondazione ai sensi del precedente articolo cinque;
- n. 2 (due) tra professionisti, anche esterni all'ambito professionale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, con i quali la Fondazione intende sviluppare rapporti di studio e/o collaborazione.

In sede di nomina il Consiglio Direttivo della Fondazione individua il Segretario, il Tesoriere ed il Vice Presidente Vicario, i quali svolgeranno le funzioni attribuite in tale sede

o con apposito regolamento interno.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono convocate dal Presidente con avviso contenente l'ordine del giorno della seduta spedito per PEC o per posta elettronica, ovvero con qualsiasi altro mezzo certificato, almeno cinque giorni prima della data della riunione. In caso di urgenza la riunione può essere fatta con un preavviso di 48 ore.

Il Consiglio di Amministrazione si intende regolarmente costituito con la metà più uno dei componenti in carica e le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

La carica di componente il Consiglio di Amministrazione è gratuita. A tutti i componenti spetta il rimborso delle spese sostenute e documentate per l'esercizio delle funzioni a loro assegnate.

ART. 13

DURATA, RINNOVO E COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

I componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione durano in carica per il medesimo tempo in cui rimane in carica il Consiglio Direttivo dell'Ordine. Conseguentemente la nomina e la scadenza di quest'ultimo comportano la nomina e la scadenza del Consiglio di Amministrazione.

I consiglieri continuano comunque ad esercitare le funzioni di competenza fino all'insediamento del nuovo organismo.

Al Consiglio di Amministrazione è attribuita la gestione Ordini-

naria e straordinaria della Fondazione.

In particolare il Consiglio di Amministrazione adotta i documenti contabili predisposti nei termini ed in conformità all'apposito regolamento di attuazione ed alle vigenti normative.

I suddetti documenti contabili verranno trasmessi entro 7 (sette) giorni al Consiglio Direttivo della Fondazione.

Inoltre il Consiglio:

- delibera la nomina, fra i propri componenti, del segretario e del tesoriere;

- delibera, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo della Fondazione, l'assunzione e il licenziamento del personale dipendente e ne determina il trattamento giuridico ed economico;

- delibera, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo della Fondazione, sui rapporti di collaborazione da instaurare per la gestione della Fondazione;

- delibera l'accettazione delle elargizioni, delle donazioni e dei lasciti, nel rispetto delle formalità stabilite dalla legge;

- decide sugli investimenti del patrimonio e di ogni altro bene pervenuto alla fondazione;

- stabilisce i programmi della Fondazione;

- predispone e delibera l'approvazione dei regolamenti per il proprio funzionamento;

- propone al Consiglio Direttivo della Fondazione le modifiche al presente Statuto.

ART. 14

DECADENZA E CESSAZIONE DEI CONSIGLIERI

In caso di dimissioni, decesso, decadenza di uno dei Consiglieri, il Consiglio Direttivo della Fondazione provvederà alla sua sostituzione.

I consiglieri nominati in sostituzione restano comunque in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei Consiglieri comportano in ogni caso la decadenza dell'intero collegio.

I membri del Consiglio di Amministrazione che non intervengano a tre sedute consecutive, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente, previa contestazione dei motivi agli interessati.

ART. 15

ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio Di Amministrazione si raduna ogni qualvolta lo richieda il bisogno o l'urgenza sia per iniziativa del Presidente sia per richiesta scritta e motivata di almeno della metà più uno dei Consiglieri.

Le adunanze sono indette con invito scritto, firmato dal Presidente e contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da

trattare, da far pervenire secondo le modalità previste dal precedente articolo undici.

In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime il Consiglio di Amministrazione può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

Le adunanze del Consiglio di amministrazione non sono pubbliche. Vi partecipa il Direttore dell'Istituzione nella sua qualità di consulente tecnico giuridico.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione può invitare alle sedute dell'organo chiunque possa fornire chiarimenti o comunicazioni relative agli argomenti da trattare.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione verranno fatte constatare da verbali, trascritti sull'apposito libro debitamente vidimato inizialmente; tali verbali verranno redatti dal Segretario e saranno dallo stesso sottoscritti unitamente al Presidente della seduta.

ART. 16

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il controllo sulla regolarità contabile e fiscale della Fondazione è esercitato dal Collegio dei Revisori dei Conti composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati, in concomitanza con il Consiglio di Amministrazione, dal Consiglio Direttivo della Fondazione. Il Collegio dei Revisori elegge nel suo seno il Presidente.

Il Collegio dei Revisori rimane in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione. I componenti dell'organo di controllo possono essere rinnovati.

Almeno uno dei componenti del Collegio deve essere iscritto nel registro dei revisori contabili di cui al D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

Tale incarico può essere retribuito.

Il Collegio vigila sulla regolarità contabile e fiscale della Fondazione e sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti ed in particolare:

- esamina il bilancio preventivo e il bilancio di esercizio;
- verifica la rispondenza dei medesimi alle risultanze delle scritture contabili ed esercita, in quanto applicabili, il controllo sugli atti secondo i principi contenuti nell'art. 2403 e ss del c.c.

- accerta almeno ogni trimestre la consistenza di cassa;

- può chiedere, per l'esercizio delle proprie funzioni, informazioni ed atti concernenti l'andamento della Fondazione.

Sui risultati dell'attività di vigilanza svolta, il Collegio dei Revisori riferisce al Consiglio Di Amministrazione.

Il Collegio dei Revisori può partecipare, dietro richiesta propria o su invito del Consiglio di Amministrazione, alle sedute del Consiglio stesso.

ART. 17

IL COMITATO SCIENTIFICO

Il Consiglio Direttivo della Fondazione può deliberare l'istituzione di un Comitato Scientifico determinando il numero dei suoi componenti che non può essere, comunque superiore a 5 (cinque) unità.

Il Consiglio Direttivo della Fondazione nomina il Presidente e i componenti principalmente fra gli esperti nel settore della formazione ma anche nelle altre materie in cui la Fondazione svolge la propria attività.

I componenti del Comitato durano in carica per il medesimo tempo in cui rimane in carica il Consiglio Direttivo dell'Ordine e sono rieleggibili. Essi comunque continuano ad esercitare la loro funzione fino all'insediamento del nuovo organismo.

Il Comitato scientifico formula proposte motivate sulle iniziative che la fondazione può promuovere e perseguire.

Il Comitato scientifico formula, promuove e sovrintende alle attività scientifiche della Fondazione. In particolare:

- propone al Consiglio di Amministrazione le attività di ricerca e le iniziative culturali e ne cura la direzione scientifica;
- sovrintende le iniziative di formazione;
- definisce gli indirizzi per la creazione e lo sviluppo di biblioteche anche informatiche della fondazione;
- formula proposte al Consiglio di Amministrazione su ogni altro aspetto dell'attività della Fondazione.

ART. 18

IL DIRETTORE

Il Direttore della Fondazione è scelto fra i laureati in discipline giuridiche o economiche che siano in possesso di documentata attività professionale con esperienza dirigenziali maturata in enti strutture pubbliche o private.

Egli sovrintende all'organizzazione e gestione della stessa Fondazione secondo le attribuzioni che saranno previste da apposite norme regolamentari.

Partecipa con funzioni consultive alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. Risponde del proprio operato direttamente al Presidente e, per suo tramite, al Consiglio di Amministrazione.

Collabora col Presidente nella direzione e nella gestione della Fondazione, studia e propone al Consiglio di Amministrazione i piani di sviluppo delle attività.

ART. 19

ASSEMBLEA DEGLI ADERENTI

Gli aderenti alla Fondazione sono riuniti in apposita Assemblea che si riunisce almeno una volta all'anno.

Gli Aderenti vi partecipano con un voto indipendentemente dalla quantità e dal tipo di apporto alla Fondazione.

Essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea degli Aderenti ha lo scopo di formulare pareri

consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della fondazione, già delineati o da individuarsi.

L'assemblea è convocata e presieduta dal Presidente della Fondazione.

La sua convocazione può essere richiesta da un terzo degli Aderenti.

ART. 20

CONTABILITÀ E BILANCIO

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il giorno 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

La Fondazione è tenuta, entro il 30 Novembre di ciascun anno, all'adozione del Bilancio annuale di previsione ed entro il 30 Aprile dell'anno successivo, del Bilancio di esercizio, secondo le disposizioni degli artt. 2423 e ss. del codice civile, ove applicabili.

Il servizio di cassa è affidato ad istituti bancari di notoria solidità designati dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 21

UTILI E AVANZI DI GESTIONE

Eventuali utili o avanzi di amministrazione sono destinati esclusivamente alla realizzazione degli scopi istituzionali.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili, ovvero di dare beni o prestare servizi ai componenti degli organi della Fondazione, a condizioni più favorevoli, e a coloro che, a qualsiasi titolo operino per la Fondazione o ne

siano dipendenti o ne facciano comunque parte.

Sono comunque vietate le operazioni indicate nell'art. 10, comma 6, del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 22

PAGAMENTI E RISCOSSIONI

I pagamenti e le riscossioni sono effettuati sulla base di mandati e reversali a firma del Presidente e del Tesoriere.

ART. 23

ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

In caso di esaurimento degli scopi della Fondazione o di impossibilità di attuarli, nonché di estinzione della fondazione, da qualsiasi causa determinata, i beni della fondazione saranno liquidati da un liquidatore nominato dal Consiglio dell'Ordine.

Al termine della liquidazione le disponibilità residue saranno destinate ad enti che perseguono in via prioritaria le medesime finalità della Fondazione stessa, ivi compreso l'Ordine, cui si riconosce espressamente diritto di prelazione, ove possibile per legge.

I beni affidati alla Fondazione in concessione d'uso, o comunque rimessi nelle disponibilità della Fondazione con obbligo di restituzione a qualsiasi titolo, tornano in disponibilità dei soggetti concedenti all'atto dell'estinzione della stessa.

La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli artt. 27 e

28 del codice civile.

ART. 24

RINVIO

Le modalità di funzionamento della Fondazione, l'erogazione dei servizi, il sistema contabile, la pianta organica, la disciplina del personale, le attribuzioni del Direttore e ulteriori aspetti gestionali saranno disciplinati con norme regolamentari o con appositi provvedimenti adottati del Consiglio di Amministrazione.

Per quanto non contemplato nel vigente statuto si osservano le norme previste dall'ordinamento vigente.